Prot. n. 34906/2019

Firenze, 30/01/2019

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA ex art.36 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 per l'affidamento del

PROGETTO S0221/2019 – Verifiche di impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 - ANNO 2019

Identità del committente:	COMUNE DI FIRENZE	
Codice fiscale:	P.IVA 01307110484	4
CIG:	Z7326EEBF6	
		0.02

<u>Per ulteriori informazioni sugli elaborati tecnici, rivolgersi all' P.I. Andrea Bonini</u> andrea.bonini@comune.fi.it. 055 2624050

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: P.I. Valter Masini

IMPORTO DI GARA: € 32.704,92(IVA esclusa) importo a base di gara

TERMINE ESECUZIONE DEL SERVIZIO31/12/2019.

FINANZIAMENTO: Bilancio Ordinario

MODALITA' DI PAGAMENTO: come da disciplinare d'appalto

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: come dalla presente lettera d'invito

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Si avverte codesta spett.le Ditta che il giorno 14/02/2019 alle ore 12:00 scadranno i termini per la presentazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno, <u>a pena di esclusione</u>, far pervenire al Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici via Giotto 4 Firenze, tramite piattaforma START la seguente documentazione:

- A) offerta economica –migliore offerta per mezzo presentazione dei propri listini prezzi
- B)
- C) **autocertificazione** redatta sul modello "B" allegato alla presente lettera d'invito con allegata fotocopia di documento di identità;
- 1) GARANZIA PROVVISORIA. Le prescrizioni che seguono in merito alla garanzia provvisoria, attuative delle previsioni dell'art. 93 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, devono essere rispettate dal

concorrente a pena di esclusione.

L'importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D,Lgs, n.50 del 18 Aprile 2016, dovrà essere pari al 2% dell'importo a base di gara_indicato nella presente lettera di invito, ovvero

<u>euro 655,00, 2% dell'importo di €</u> 32.704,92

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia, a scelta dell'offerente, ai sensi del comma 2 dell'art. 93, può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di quest'Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante.

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell'art.93, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, D. Lgs 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell'art.93, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art., 45 lett. d) e lett. e) D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 48 comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal giorno di presentazione dell'offerta . La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.

Ai sensi del co.7 dell'art. 93 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei casi e secondo le misure seguenti:

- D) del 50% per gli per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- E) del 50%, <u>non</u> cumulabile con quella di cui alla precedente lettera, per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- F) del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento

- europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quella del precedente punto a.;
- F) del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con la riduzione di cui alla successiva lett. e);
- G) del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a., b., c..

NORME DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI GENERALI: Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016.N.B.: si evidenzia che per le società diverse da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice l'art. 80, comma 3 innova parzialmente la disciplina, disponendo "L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: (...) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata". Conseguentemente, si raccomanda di prestare particolare attenzione nell'individuare i soggetti rispetto ai quali devono mancare cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando, ad esempio, ove presenti, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, o i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001.

Ai sensi del comma 11 del medesimo art. 80, i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE(da produrre):

- A) fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi pari all'importo posto a base di gara;
- B) possesso di attrezzature, materiali personale ed equipaggiamento tecnico adeguato all'esecuzione del servizio;

Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore del massimo ribasso fra le offerte ammesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la verifica di congruità è rimessa al RUP.

In caso di più offerte ex aequo si procederà al sorteggio.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Le dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si fa presente che in tutti i casi previsti dall'Art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50/16 verrà applicato il soccorso istruttorio.

ALTRE DISPOSIZIONI.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 o di recesso dal contratto ai sensi degli artt. 88, comma 4—bis e 92, comma 3 del D.Lgs. 6.settembre 2011 n. 159, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. art.110 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge, inclusa l'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.

La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 ss.mm. convertito dalla L.266/02 ss.mm., all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm., e all'assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, di cui al co.4 dell'art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, che si sostanzino in causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per tutto quanto non specificatamente previsto si fa espresso riferimento al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ed in particolare al D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, al D.P.R. 207/2010 ss.mm. (per le parti ancora vigenti) ed alla L.R.T. 13/07/07, n. 38 ss.mm., per quanto applicabili.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

P.I. Valter-Masini-